

**Statuto del Circolo Ricreativo Territoriale F.I.Te.L. Ancona Associazione
di Promozione Sociale – in breve “C.R.T. F.I.Te.L. Ancona A.P.S.”**

Sede, costituzione, durata, oggetto sociale

Art. 1 È costituita l'Associazione ricreativa e culturale “Circolo Ricreativo Territoriale F.I.Te.L. Ancona Associazione di Promozione Sociale”, da ora denominata “C.R.T. F.I.Te.L. Ancona A.P.S.”.

Il presente statuto è redatto tenendo conto di quanto previsto dalla Legge n. 106 del 06/06/2016 e dal D.Lgs. n. 117 del 03/07/2017, l'Associazione assume la veste di Associazione di Promozione Sociale.

Art. 2 L'Associazione ha sede nel Comune di Ancona, in Via Urbino n.18, e ha durata a tempo indeterminato. L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea Ordinaria.

Art. 3 L'Associazione non ha fini di lucro; è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita della stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

Principi e scopi generali dell'Associazione

Art. 4 L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017 ed in particolare quelle indicate con le lettere:

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse



generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

L'Associazione inoltre opererà per:

a) favorire e sollecitare iniziative atte ad armonizzare la vita associativa, allo scopo di accrescere le capacità morali, fisiche e artistiche dei Soci, quelle innovative e quelle di alto contenuto culturale e sociale;

b) promuovere l'assistenza e la solidarietà fra i Soci e creare supporto alle associazioni aderenti;

c) organizzare e gestire trasporto sociale, animazione presso strutture socioassistenziali, azioni di accoglienza per le fasce deboli, azioni mirate al miglioramento del benessere della comunità ed a soddisfare i fabbisogni della collettività, anche in condivisione con altre associazioni.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

Nell'individuazione delle iniziative da promuovere, realizzare o gestire ai sensi dei precedenti commi, saranno privilegiate quelle suscettibili di più larga partecipazione dei Soci.

Il C.R.T. F.I.Te.L. Ancona A.P.S. aderisce alla F.I.Te.L. A.P.S. Regione Marche e, tramite questa, alla F.I.Te.L. A.P.S. Nazionale, ed uniforma il proprio statuto alle indicazioni delle stesse. L'affiliazione alla F.I.Te.L. A.P.S.

Regione Marche è elemento essenziale della presente Associazione e l'esclusione dalla Federazione Regionale comporta lo scioglimento automatico del Circolo.

Su mandato della F.I.Te.L. A.P.S. Regione Marche, al C.R.T. F.I.Te.L. Ancona A.P.S. potrà essere demandato il ruolo di coordinamento dei C.R.A.L. e delle associazioni presenti sul proprio territorio.

Per raggiungere gli scopi sociali, il circolo può aderire a iniziative promosse da altri Circoli, anche aziendali, o associazioni con gli stessi scopi sociali e si avvarrà prevalentemente dell'attività volontaria dei soci.

Soci

Art. 5 Possono essere soci dell'Associazione tutti i cittadini italiani o residenti sul territorio italiano che condividano le motivazioni e gli scopi della stessa. Gli aspiranti soci invieranno domanda di iscrizione al Consiglio Direttivo dell'Associazione ed acquisiranno il diritto a ottenere il rilascio della tessera e usufruire dei servizi del Circolo con il pagamento della relativa quota sociale. Resta facoltà del Consiglio Direttivo di confermare la loro qualità di soci entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della domanda.

In caso di mancata accettazione, questa dovrà essere comunicata al richiedente con le relative motivazioni. Sarà facoltà del richiedente, in caso di mancata conferma d'iscrizione, ricorrere entro 60 (sessanta) giorni al Collegio dei Probiviri o, in assenza, al Collegio Sindacale o, in assenza anche di quest'ultimo, all'Assemblea dei Soci.

Tutti i Soci confermati hanno uguali diritti e doveri nei confronti dell'Associazione, escludendo espressamente ogni tipo di discriminazione derivante dalla temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Fermi

restando i diritti ed i doveri come precisati nei precedenti capoversi, tutti i Soci, in regola con il pagamento delle quote associative e che siano iscritti da almeno 3 (tre) mesi, hanno il diritto di voto in assemblea per l'approvazione di tutte le delibere assembleari, per l'approvazione del bilancio e dei regolamenti, nonché per l'elezione degli organi direttivi dell'Associazione, alle cui cariche possono altresì liberamente concorrere. I Soci minorenni possono partecipare alle votazioni attraverso il voto espresso dagli esercenti la potestà genitoriale.

Le quote associative sono stabilite di anno in anno dal Consiglio Direttivo nel rispetto delle finalità del Circolo e delle norme interne della F.I.Te.L..

Diritti e doveri dei Soci

Art. 6 L'appartenenza all'Associazione implica, per i Soci, l'accettazione incondizionata del presente Statuto e delle disposizioni regolamentari emanate dagli organi competenti in attuazione dello stesso.

Tutti i Soci, nel rispetto delle norme che disciplinano le singole attività, iniziative o manifestazioni, hanno il diritto di:

- a) frequentare i locali e usare le attrezzature messe a disposizione,
- b) partecipare alle manifestazioni promosse dall'Associazione e beneficiare dei servizi, provvidenze e agevolazioni da essa assicurati;
- c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa visione è esercitata presso la sede dell'Associazione, alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo;
- d) partecipare alle attività di altre associazioni o di altri C.R.T. aderenti alla

F.I.Te.L., alle condizioni stabilite dalle singole associazioni;

e) possono altresì partecipare alle attività del Circolo i familiari conviventi dei Soci ed i soci di associazioni e/o di federazioni di secondo grado aderenti alla F.I.Te.L. e che abbiano stipulato accordi di collaborazione o di reciprocità con il C.R.T. F.I.Te.L. Ancona A.P.S..

Art. 7 È esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa.

Il Socio rimane tale fino a quando lo stesso non recede dall'Associazione o non si verifichi una delle cause che ne prevedono l'esclusione, come stabilito dal successivo art.10.

Art. 8 I Soci hanno diritto di ricevere, all'atto dell'ammissione, la tessera sociale e di usufruire di tutte le strutture, dei servizi, delle attività, delle prestazioni e delle provvidenze attuate dall'Associazione, nonché di intervenire, con diritto di voto, nelle assemblee.

Art. 9 I Soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di iscrizione, stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

Art. 10 I Soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:

a) quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;

b) quando si rendano morosi del pagamento della tessera e delle quote sociali senza giustificato motivo;

c) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione.

Le espulsioni e le radiazioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri. I Soci radiati per morosità potranno, in seguito



a domanda, essere riammessi, pagando una nuova quota d'iscrizione.

I Soci espulsi o radiati potranno ricorrere contro il provvedimento, entro 6 (sei) giorni dalla sua comunicazione, al Collegio dei Probiviri o, in assenza, al Collegio Sindacale o, in assenza anche di quest'ultimo, all'Assemblea dei Soci.

Organi dell'Associazione

Art. 11 Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente (o la Presidenza);
- il Collegio Sindacale (se eletto);
- il Collegio dei Probiviri (se eletto).

Art. 12 L'Assemblea dei Soci, composta da tutti gli associati, può essere ordinaria o straordinaria.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata con avviso affisso nei locali dell'Associazione almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione e contenere i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo dell'assemblea, nonché la data, l'ora e il luogo dell'eventuale assemblea in seconda convocazione.

Art. 13 L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno. Essa è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, il quale nomina, fra i soci, un segretario verbalizzante.

L'Assemblea Ordinaria dei Soci:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
- nomina e revoca il Collegio Sindacale, tenendo conto degli artt. 30 e 31 del

D.Lgs. n. 117/2017, ed il Collegio dei Probiviri, quando previsti;

- approva il bilancio consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento;

- approva il bilancio preventivo entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;

- delibera sull'esclusione degli associati in caso di ricorso ad essa da parte dei soci esclusi;

- delibera sulla reiezione di domande di ammissione dei nuovi associati in caso di ricorso a essa da parte degli aspiranti soci non ammessi;

- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

- fissa le linee d'indirizzo dell'attività annuale;

- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;

- delibera sugli altri temi a essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea Straordinaria:

- delibera sulle modifiche statutarie e dell'atto costitutivo;

- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

Le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro verbale delle assemblee dei soci, rimangono affisse nei locali dell'Associazione durante i 10 (dieci) giorni che seguono l'assemblea.

Art. 14 L'Assemblea Straordinaria è convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo o il suo Presidente lo ritengano necessario, o ogni qual volta ne

faccia motivata richiesta almeno 1/3 (un terzo) degli associati.


L'Assemblea Straordinaria è presieduta da un presidente nominato dall'assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta, fra i soci, un segretario verbalizzante.

Art. 15 In prima convocazione l'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti, su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

La seconda convocazione può avere luogo almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

In seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. L'Assemblea Straordinaria, anche in seconda convocazione, sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. Qualora nella seconda convocazione non fosse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 (quindici) giorni dalla seconda, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentanti, purché adottata all'unanimità.

A norma dell'art. 24, comma 4, del D.Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di



partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

Art. 16 Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali la votazione avviene a scrutinio segreto. Ciascun associato può farsi rappresentare da un altro associato tramite delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato potrà rappresentare un massimo di un associato. Si applicano i commi 4 e 5 dell'art. 2372 del Codice Civile, in quanto compatibili.

Le delibere dell'assemblea, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro dei verbali delle assemblee dei soci, rimangono affisse nei locali e pubblicate sul sito dell'Associazione durante i 10 (dieci) giorni che seguono l'assemblea.

Art. 17 Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di 3 (tre) consiglieri e massimo di 11 (undici), eletti dall'Assemblea Ordinaria fra i soci, e resta in carica per 3 (tre) anni.

I membri del Consiglio sono rieleggibili.

Nella sua prima seduta, il Consiglio Direttivo elegge il Presidente, scegliendolo fra i suoi membri di comprovate capacità organizzative, il Vicepresidente ed il Segretario.

Art. 18 Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritenga necessario ed è presieduto dal



Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

Art. 19 Il Consiglio Direttivo:

- redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei Soci;
- è responsabile della gestione amministrativa;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- delibera circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei Soci;
- determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

Art. 20 Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione, nonché la legale rappresentanza della firma sociale. Egli presiede e convoca l'Assemblea Ordinaria ed il Consiglio Direttivo, sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione, tiene aggiornata la contabilità, i registri contabili ed il registro degli associati. Per tali incombenze potrà avvalersi anche dell'ausilio di collaboratori esterni all'Associazione. In caso di assenza o d'impedimento del Presidente, tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

II Collegio Sindacale (se eletto)

Art. 21 Il Collegio Sindacale si compone di 3 (tre) membri effettivi eletti

nell'Assemblea dei Soci.

Il Collegio ha il compito di verificare periodicamente la contabilità, la cassa e l'inventario dei beni mobili ed immobili, di esaminare e di controllare il conto consuntivo, di redigere una relazione di presentazione dei bilanci all'Assemblea, di controllare la corretta applicazione delle leggi e dei deliberati. Il Collegio ha inoltre il compito di verificare che la gestione dell'Associazione sia coerente con i contenuti dello Statuto e delle normative previste nel D.Lgs. n. 117/2017. Il Collegio Sindacale, nella sua prima riunione, elegge un Presidente, ed è sempre tenuto a verbalizzare le proprie riunioni.

II Collegio dei Probiviri (se eletto)

Art. 22 Il Collegio dei Probiviri provvede alla risoluzione di tutte le controversie di qualsiasi natura insorte fra i soci e fra questi ultimi ed il Circolo, decidendo senza formalità alcuna, quale amichevole compositore.

Tutti i Soci hanno diritto di presentare reclami e di inviare segnalazioni al Collegio dei Probiviri in relazione all'attività del Circolo per quanto di competenza del Collegio stesso.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri devono essere prese con la presenza di almeno 2 (due) membri e possono essere impugnate davanti all'Assemblea.

Le norme riguardanti le elezioni, la composizione ed il funzionamento del Collegio dei Probiviri sono analoghe a quelle previste per il Collegio Sindacale.

Il Collegio dei Probiviri è tenuto a verbalizzare le proprie decisioni.

Patrimonio dell'Associazione

Art. 23 Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito

da:

- quote associative;

- eventuali contributi pubblici;

- proventi delle manifestazioni e delle gestioni del Circolo;

- beni mobili e immobili di proprietà del Circolo;

- tutti gli altri contributi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti in via marginale dall'Associazione per il perseguimento o il supporto delle attività istituzionali;

- donazioni, lasciti, elargizioni speciali, sia di persone che di enti pubblici o privati.

Le somme di cui al punto precedente si intendono date senza vincolo di scopo e/o di risultato, essendo pertanto escluso che il Circolo si debba ritenere limitato o vincolato nei confronti del donante.

In tutti i casi in cui il vincolo associativo dovesse sciogliersi, il socio non ha diritto alla restituzione della quota associativa versata, né alla divisione del patrimonio sociale.

Art. 24 Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione non sono rimborsabili in alcun caso e sono, insieme a tutti gli altri contributi associativi, intrasmissibili e non rivalutabili.

Rendiconto economico-finanziario

Art. 25 Il rendiconto economico-finanziario comprende l'esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea per la sua approvazione entro il 30 aprile dell'anno successivo e da questa approvato in sede di riunione ordinaria.

Art. 26 Il rendiconto economico-finanziario, regolarmente approvato

dall'assemblea ordinaria, oltre ad essere debitamente trascritto nel libro dei verbali delle assemblee, rimane affisso nei locali dell'associazione durante i 10 (dieci) giorni che seguono l'assemblea. Successivamente ogni socio ne potrà prendere visione e chiederne copia facendo richiesta al Presidente.

Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere utilizzati esclusivamente per le attività sociali previste dallo Statuto.

Scioglimento dell'Associazione

Art. 27 Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei Soci con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli aderenti.

Art. 28 In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 117/2017.

Disposizioni finali

Art. 29 Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto, si rimanda alla normativa vigente in materia ed in particolare al D.Lgs. n. 117/2017.

Il presente Statuto è stato approvato in Ancona (AN) addì 15 marzo 2024.

Il Presidente del C.R.T. F.I.Te.L. Ancona A.P.S. Marinelli Fabio

Il Segretario del C.R.T. F.I.Te.L. Ancona A.P.S. Cesarini Massimo

